

Commiss. Trib. Prov., Latina Sentenza n. 9920 dell' 1 luglio 2016
(ud 18 maggio 2016) - della Commiss. Trib. Prov., Latina, Sez. I - Pres.
Raffaele Ventriglia - Rel. Gina Antoniani

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LATINA
PRIMA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:
VENTRIGLIA RAFFAELE - Presidente
ANTONIANI GINA - Relatore
PECORARIO ANTONIO - Giudice
ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1903/2015
depositato il 20/11/2015
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n. (...) TRIB.ERARIALI
contro:
AGENTE DI RISCOSSIONE LATINA EQUITALIA SUD S.P.A.
difeso da:
CASSONI SANDRA
VIA DON TORELLO 78 04100 LATINA
proposto dal ricorrente:
D.C. S.R.L.
VIA M. D. G., SC 04026 M. L.
difeso da:
LEONI LORIS
VIA CASTAGNOLA N 17 03100 FROSINONE FR

fatto

La società D.C. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal dott. Loris Leoni, giusta delega in atti, ha proposto ricorso **avverso l'intimazione di pagamento** n. (...), **comunicata a mezzo PEC l'8 settembre 2015 da Equitalia Sud S.p.A.**, agente della riscossione per la provincia di Latina, per la somma di Euro 15.044,41 in forza delle cartelle di pagamento, come da dettaglio, assunte notificate tra il 4 novembre 2011 e il 9 settembre 2014.

Precisa parte ricorrente che l'intimazione impugnata è illegittima perché non ha ricevuto regolare notifica delle cartelle suindicate; per violazione

del diritto di difesa non avendo potuto controllare la legittimità della sottoscrizione dei ruoli; **che l'intimazione opposta è stata illegittimamente notificata a mezzo PEC in violazione della normativa prevista per tale notificazione**; l'illegittimità dell'intimazione per omessa indicazione dei tributi di riferimento e omessa allegazione degli atti presupposti. Fa presente che a distanza di due giorni dalla notifica dell'intimazione opposta, alla ricorrente, in data 10 settembre 2015 è stato notificato atto di pignoramento presso terzi per il quale è stata richiesta, e concessa, la rateizzazione.

Chiede, per le eccezioni sollevate, l'annullamento del provvedimento impugnato ed in particolare per l'illegittimità e irregolarità della notifica dell'intimazione. Vittoria di spese e trattazione della controversia in pubblica udienza.

Con memoria depositata il 25 gennaio 2016, si è costituita in giudizio Equitalia Sud s.p.a. la quale chiede, in via preliminare, dichiararsi il ricorso inammissibile per mancata impugnazione delle cartelle di pagamento regolarmente notificate; dichiararsi il parziale difetto di giurisdizione della Commissione adita; dichiararsi il difetto di legittimazione passiva per le eccezioni riferibili agli Enti impositori. Rileva il mancato pagamento della rateizzazione concessa; **dichiarare la legittimità della notifica a mezzo PEC**; dichiarare la non sussistenza delle altre eccezioni proposte; disporre l'integrazione del contraddittorio. Vittoria di spese.

In data 11 maggio 2016 la ricorrente ha depositato memoria contestando le motivazioni esposte da Equitalia e, in particolare, contesta la documentazione depositata da Equitalia che non è idonea a dimostrare l'avvenuta notifica delle cartelle presupposte. Insiste nelle eccezioni spiegate in sede di ricorso.

La data della trattazione è stata tempestivamente notificata alle parti costituite nel domicilio eletto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. n. 546 del 1992, come verificato preliminarmente dalla Commissione.

La trattazione è avvenuta in pubblica udienza ed il Collegio ha deciso come da dispositivo.

Decisione

Il Collegio visti gli atti, sentito il relatore e le parti presenti che hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi, ritiene di dover esaminare preliminarmente le eccezioni in diritto sollevate dalle parti.

L'inammissibilità del ricorso sollevata da parte di Equitalia è infondata perché la ricorrente contesta, preliminarmente, l'omessa regolare notifica degli atti presupposti e della stessa intimazione di pagamento opposta.

Sull'illegittimità della notifica a mezzo PEC il Collegio rileva che l'eccezione è fondata in relazione **agli atti (intimazioni di pagamento) notificati a mezzo PEC**, perché non è stata raggiunta la certezza legale della conoscibilità degli atti, **ovvero la stampa dell'atto notificato con la relata, il certificato della firma digitale del notificante, il certificato di firma del gestore di PEC, le informazioni richieste dall'art. 18 D.M. n. 44 del 2011 per il corpo del messaggio, le ricevute della PEC, nonché la mancata produzione degli ulteriori dati di certificazione.**

La società ricorrente si duole della mancata allegazione delle cartelle presupposte, mentre Equitalia ha dichiarato di averle notificate parte a mezzo servizio postale con raccomandata r/r di cui allega copia e parte via PEC come da copia della ricevuta di consegna del messaggio inviato per posta elettronica.

Tale circostanza, ad avviso di questa Commissione, assolve la società ricorrente per le cartelle notificate a mezzo PEC, la quale può essere incorsa nella non riconoscibilità dell'intera cartella, ovvero la notifica può non aver raggiunto lo scopo, elemento necessario e sufficiente per la validità del predetto incombenza (cfr. S.C. Sez. 5^a n.654 del 15.1.2014).

Devesi, infatti, tener conto della ancora non raggiunta certezza legale della conoscibilità degli atti in caso di notifica a mezzo PEC, ovvero la parte che ha eseguito la notifica deve produrre: la stampa dell'atto notificato con la relata, il certificato della firma digitale del notificante (nella fattispecie non necessario), il certificato di firma del gestore di PEC, le informazioni richieste dall'art. 18 D.M. 21 febbraio 2011 n. 44 per il corpo dei messaggi, le ricevute della PEC, gli ulteriori dati di Certificazione (TAR Napoli 9.4.2013 n. 1756). D'altra parte la conoscenza piena del "messaggio" originale"(cfr, n. tifiche prodotte da Equitalia) presuppone una specifica ricerca on line, che non pare prevista nella fattispecie.

Giova affermare che **la nullità della cartella di pagamento** (nel nostro caso dell'intimazione di pagamento e cartelle presupposte) **notificata con posta elettronica certificata deriva dal fatto che il messaggio email non contiene l'originale dell'atto di Equitalia, ma solo una copia priva di attestazione di conformità (cfr. CTP Lecce sent. n. 611 del 7.07.2015).**

Le cartelle di pagamento di Equitalia notificate tramite Pec sono **nulle**. La posta elettronica certificata, infatti, non offre le garanzie tipiche della raccomandata tradizionale, perché non contiene l'originale della cartella,

ma solo una copia informatica, priva peraltro di alcuna attestazione di conformità.

Tanto per fare un raffronto: l'atto di citazione notificato da un legale alla controparte deve essere sottoscritto con firma digitale dello stesso legale e notificato, sempre via Pec alla cancelleria competente, la notifica di una cartella di pagamento e/o di altro atto esecutivo da parte di Equitalia non può ritenersi legittima se questo non sia sottoscritto, non ne sia certificata la conformità all'originale e non siano rispettate tutte le forme di garanzia dei diritti costituzionalmente garantiti.

Trattasi di notifica di atti che incidono sulla sfera patrimoniale del cittadino contribuente il quale **ha, costituzionalmente, diritto alla piena e legittima conoscenza di ogni atto che riporti una pretesa tributaria, di conoscere l'an e il quantum della pretesa e di approntare, eventualmente, le proprie difese.**

Ne consegue che l'Amministrazione finanziaria, affinché la pretesa tributaria diventi certa e esigibile, deve garantire, al destinatario della stessa, la conoscenza attraverso una regolare e legittima procedura notificatoria degli atti impositivi.

Il sistema di notifica delle cartelle di pagamento a mezzo Pec (ma anche degli altri atti emessi dall'Agente della riscossione e/o dalle Agenzie delle Entrate), come attualmente disciplinati fanno ritenere che tale notifica sia affetta da nullità insanabile, contrariamente a quanto affermato nella normativa e dal codice dell'amministrazione digitale. La posta elettronica certificata non offre più le stesse garanzie della raccomandata tradizionale.

Come sopra detto, con la Pec è trasmesso al contribuente non l'originale della cartella di pagamento, ma solo una copia informatica, peraltro priva di alcuna attestazione di conformità apposta da un pubblico ufficiale. Detta copia, quindi, non può assumere alcun valore giuridico perché non garantisce il fatto che il documento inoltrato sia identico, in tutto e per tutto, all'originale che, in questo caso, resta nelle mani di Equitalia. Invece, con la notifica a mezzo di raccomandata a.r., l'originale finisce sempre nelle mani del contribuente.

Dunque, **se nella fotocopia della cartella di pagamento allegata alla Pec non appare alcuna attestazione di conformità nei modi previsti dalla legge, si deve affermare che il ricorrente ha ricevuto solo una copia informale dell'originale della cartella di pagamento,** al pari di una volgare fotocopia. Nel qual caso l'Agente della riscossione non ha giustificazione alcuna per affermare di non essere in possesso dell'originale della cartella di pagamento e/o di altro atto (intimazione,

pignoramenti, iscrizione ipotecaria, fermo amministrativo e quant'altro) che non può essere depositato agli atti del giudizio a seguito di contestazione del contribuente/ricorrente.

Peraltro, è bene ricordare che - secondo la giurisprudenza consolidata - dirigenti, funzionari e dipendenti di Equitalia non sono pubblici ufficiali e, pertanto, non spetta ad essi apporre l'autentica sulle copie delle cartelle di Equitalia.

La seconda criticità della posta certificata è che essa non garantisce la piena prova dell'effettiva consegna del documento al destinatario. Invece, con il sistema tradizionale della notifica cartacea, tale circostanza è garantita dal postino, dall'ufficiale giudiziario o dal messo notificatore in quanto pubblici ufficiali e, come tali, capaci di dare "fede privilegiata" alla propria attestazione di consegna (sia essa la relata di notifica o il registro di consegne delle raccomandate a.r.).

Nel caso della Pec, l'attestazione di spedizione e d'immissione della mail nella casella del destinatario è fornita solo da un sistema informatico automatizzato, privo quindi di alcuna garanzia di certezza per il contribuente. Il gestore della posta certificata garantisce soltanto la disponibilità del documento nella casella di posta elettronica del destinatario, a prescindere da ogni possibile verifica della effettiva apertura e lettura del messaggio. Ebbene, la semplice disponibilità di un documento nella casella Pec non equivale all'avvenuta consegna del documento al destinatario, il quale potrebbe non leggerla per svariate ragioni non sempre dipendenti dalla propria volontà.

Rispetto al sistema raccomandata, la pec lascia incerto l'esito della sua ricezione oltre che la data di effettiva avvenuta conoscenza del messaggio, alterando il dies a quo per eventuali contestazioni successive.

Va ancora precisato che qualora sulla cartella di pagamento non sia riportato l'indirizzo della sede legale della società o della residenza del contribuente, la spedizione via pec non può essere eseguita proprio per la non corrispondenza dell'indirizzo di destinazione del destinatario con quello apposto sulla cartella di pagamento.

Sostiene l'Amministrazione finanziaria (ma anche la normativa di riferimento) che la notifica a mezzo PEC equivale alla notifica a mezzo raccomandata.

La PEC è sì una raccomandata, ma non sottoscritta (serve la firma digitale); la firma digitale è sì una sottoscrizione ma non ha data certa e qualificata ai sensi dell'art. 2704 c.c..

Da quanto sopra ne consegue che l'intimazione opposta è stata irrualmente notificata e, quindi, è inesistente per i motivi sopra esposti.

L'Agente della riscossione nella memoria di costituzione in giudizio rileva il parziale difetto di giurisdizione della Commissione adita e l'incompetenza territoriale per quanto alla tassa automobilistica. Invero, rileva il Collegio che dalla copia dell'intimazione di pagamento depositata in atti dalla ricorrente, si rilevano solo i numeri delle cartelle di pagamento e la data della (presunta) notifica ma non anche a quali tributi esse si riferiscono. Ne consegue che il Collegio, allo stato, non deve dichiarare alcun parziale difetto di giurisdizione e incompetenza territoriale.

Le eccezioni sopra esaminate sono preliminari ed assorbenti di ogni altra questione ed eccezione sollevata dalle parti.

Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e le spese di giudizio, stante la particolarità delle questioni trattate, vanno compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Latina il 18 maggio 2016.